

ALL. "A"



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

001076

**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
CIVICO DI CRISTINA-BENFRATELLI
P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.**

Tel.091/–Telefax 091/ – email:

AVVISO

CIG _____

Con delibera n. _____ del _____, questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n.4 ha indetto procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio alberghiero con trattamento di pensione completa presso l'isola di Lampedusa, per la durata di anno uno, per quattro operatori sanitari servizio elisoccorso SUES 118, centrale operativa del bacino Palermo- Trapani.

Fornitura articolata in un unico lotto indivisibile.

Importo complessivo posto a base di gara € 172.100,00 Iva esclusa.

Le ditte nel proporre offerta devono fare riferimento al CIG riportato a fianco del lotto ed effettuare se dovuto, il versamento in favore dell'ANAC.

E' consentito il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 45 e 48 e s.i.m. del D.Lgs 50/16.

Termine ultimo di presentazione offerte: quella indicata nella **RDO n.** _____

Le offerte dovranno essere presentate direttamente sulla piattaforma MEPA.


Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. E' richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/16 e s.i.m.

Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.

Il capitolato e gli altri documenti d'appalto sono pubblicati sul MEPA, RDO n. _____

Gli eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti tramite l'apposita funzione "comunicazioni" della piattaforma MEPA nella RDO di riferimento n. _____

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti espressamente previsti nel presente Avviso.



Civico Di Cristina Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono 091/6662388

EMAIL affari.general@arnascivico.it
PEC sfm.ospedalecivicopa@pec.it

WEB

www.arnascivico.it

ALL. "B"

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio alberghiero con trattamento di pensione completa presso l'isola di Lampedusa, per la durata di dodici mesi, per quattro operatori sanitari servizio elisoccorso SUES 118, centrale operativa del bacino Palermo - Trapani. Importo complessivo a base di gara € 172.100,00 oltre IVA..- Gara Mepa- RDO N. _____.-N. GARA _____

Quest'A.R.N.A.S. intende procedere all'affidamento del servizio alberghiero con trattamento di pensione completa presso l'isola di Lampedusa, per la durata di dodici mesi, per quattro operatori sanitari servizio elisoccorso SUES 118, centrale operativa del bacino Palermo- Trapani, utilizzando il mercato elettronico (MEPA) ed aperta a tutti gli operatori economici.

L'aggiudicazione sarà al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. L.vo n. 50 del 2016.

La gara è costituita da un unico lotto indivisibile con le caratteristiche indicate nella scheda tecnica del Servizio e nel rispetto di quanto previsto nel C.S.A.

Sarà accettata solo offerta al ribasso, mentre verrà esclusa quella alla pari o in aumento sull'importo previsto come base di gara.

I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per prendere parte alla gara, codesta spett.le ditta dovrà presentare, esclusivamente per via telematica, n. 2 buste:


- BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa e Documentazione Tecnica.
- BUSTA N. 2 - Offerta economica;

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tale busta dovrà contenere quanto segue:

A) domanda di ammissione e dichiarazione a corredo (All.), debitamente compilato e sottoscritto da legale rappresentante della Ditta o da altra persona autorizzata;

B) copia della presente lettera invito firmata su ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante;



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- C) dichiarazione attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- D) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;
- E) autocertificazione modello DURC ;
- F) **modello di formulario per il documento di gara unico europeo (dgue) , si precisa che le parti che vanno compilate integralmente sono: prima, seconda e terza, mentre la quarta va compilata nel riquadro lettera b – punto 1a; 2a; poi nel riquadro lettera c punto 1b- in caso non costituirà causa di esclusione la mancata compilazione, atteso che i dati richiesti sono già ricompresi nello schema della domanda di ammissione;**
- G) **PATTO D'INTEGRITÀ;**
- H) **CAUZIONE PROVVISORIA NELLA MISURA DEL 2%**

N.B.: Alla presente gara sono ammesse a presentare offerta anche Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamento d'impresa, il modello di cui alla lett. a), dovrà essere presentato da tutte le ditte temporaneamente associate.

– DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Relazione del Servizio offerto

BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA

- Scheda comparazione prezzi;
- L'offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta da legale rappresentante della Ditta o da altra persona autorizzata – La predetta offerta economica dovrà essere formulata al netto delle imposte di legge, indicando i corrispettivi unitari con un massimo di n. 4 cifre decimali per consentire un confronto omogeneo delle offerte economiche.
- **N.B.:** In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.
- **N.B. In tale busta non deve essere inserito nessun altro documento**
- **N.B. non verranno prese in considerazione offerte alternative.**

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito, si fa rinvio al C.S.A e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al RUP- D.ssa Rosalia Valeria Miceli-

e-mail: rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it

Distinti saluti

Il RUP

Dott.ssa R. Valeria Miceli

Il Direttore ff. U.O.C Affari generali

Dott.ssa A. Di Benedetto

ALL. "c"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/CLAUSOLE CONTRATTUALI

PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO PER IL PERIODO DI DODICI MESI PRESSO
L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER N.4 OPERATORI DEL SERVIZIO ELISOCORSO
SUES 118 INVIATI DALLA CENTRALE OPERATIVA CON SEDE IN A.R.N.A.S.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina, in senso normativo, tecnico e organizzativo l'appalto per l'espletamento del servizio alberghiero per il periodo di dodici mesi presso l'Isola di Lampedusa per n. 4 operatori del servizio elisoccorso SUES 118 inviati dalla Centrale Operativa con sede in A.R.N.A.S. Il servizio alberghiero: pensione completa, bevande incluse ai pasti, con possibilità di scelta delle portate. Importo complessivo di gara: € 172.100,00 oltre IVA. — RDO N. L'O.E. dovrà garantire la disponibilità di n. 2 autovetture (utilitarie di piccola cilindrata, con quattro posti, con meno di dieci anni di immatricolazione) ad utilizzo del personale sanitario in h 24 per l'intero periodo. Le peculiarità tecniche del suddetto Servizio sono descritte nel Capitolato tecnico/Scheda tecnica. La procedura scelta è quella negoziata da espletarsi sul MEPA.

Articolo 2 - Durata dell'appalto

La durata contrattuale è di dodici mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio. La Ditta Aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo di continuare il servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino a quando l'ARNAS non avrà provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

Articolo 3 - Procedura di aggiudicazione

L'importo a base d'asta è stabilito in euro 172.100,00 oltre IVA, e il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.50/2016 (prezzo economicamente più basso).

Articolo 4 - Modalità di espletamento del servizio

Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio. Il servizio alberghiero richiesto è di pensione completa, bevande incluse ai pasti, con possibilità di scelta delle portate.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la qualità del servizio nelle modalità di esecuzione delle singole operazioni, nella continuità del servizio.

Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni dell'anno.

Articolo 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Operatore Economico si obbliga a mantenere immutato il prezzo di aggiudicazione nel caso in cui dovesse aumentare il numero degli Operatori Sanitari o se dovessero sopraggiungere esigenze di fruizione di parte del servizio giornaliero.

L'Operatore Economico, per quanto sopra, dovrà indicare nell'offerta economica il costo del servizio suddiviso in: pernottamento con prima colazione, pranzo e cena.

L'Operatore Economico dovrà:

- somministrare pasti con alimenti di prima scelta e sottoposto a controllo HCCP e s.m.i.;
- garantire la suddetta somministrazione ad orari compatibili con le esigenze di servizio degli Operatori Sanitari ospiti della struttura;
- garantire la colazione, il pranzo e la cena ininterrottamente nell'arco delle 24 ore, tenuto conto che il personale sanitario potrebbe essere impiegato in missione sanitaria in "h24";
- garantire la presenza di telefonia fissa e WIFI libero;
- garantire il servizio di portineria garantito "h 24";
- garantire la disponibilità di n. 2 autovetture (utilitarie di piccola cilindrata, con quattro posti, con meno di dieci anni di immatricolazione) ad utilizzo del personale sanitario in h 24 per il periodo di dodici mesi.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente C.S.A. a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'offerta, nonché nel presente capitolato.

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente C.S.A., la Ditta aggiudicataria costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, garanzia fideiussoria. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 6 - Corrispettivo

L'A.R.N.A.S. pagherà il valore del servizio effettuato in conformità all'offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal presente capitolato, che ha per oggetto la fornitura per il periodo di dodici mesi del servizio alberghiero di pensione completa, bevande incluse ai pasti, con possibilità di scelta delle portate, per n.4 operatori sanitari del Servizio Elisoccorso SUES 118 con sede in A.R.N.A.S., e n. 2 autovetture (utilitarie di piccola cilindrata, con quattro posti, con meno di dieci anni di immatricolazione) ad utilizzo del personale sanitario in h 24 per l'intero periodo, dietro pagamento di un corrispettivo, immediatamente vincolante per la Ditta con l'aggiudicazione del Servizio, diventa immediatamente vincolante per l'Azienda all'atto della sottoscrizione del contratto. La Ditta Aggiudicataria al momento dell'offerta economica dovrà indicare nel dettaglio gli importi suddivisi in: pernottamento con prima colazione, pranzo e cena, costo noleggio di n. 2 autovetture.

Articolo 7 - Responsabilità

La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati al personale SUES 118 conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 8 – Riservatezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente o indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'A.R.N.A.S., in favore della Ditta aggiudicataria sulla base delle fatture emesse da quest'ultima nel mese successivo alla data di erogazione del servizio.

Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria dovranno contenere il dettaglio del servizio fornito, la cui congruità dovrà essere condivisa da quest' ARNAS, e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il fornitore prende altresì atto che l'ARNAS non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla stessa.

Articolo 10 – Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione: 2% per ogni giorno di inadempimento constatato, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivamente fatturato nel trimestre precedente a quello in cui si ravvisa l'inadempienza, sulla scorta di una graduazione valutata dall'ARNAS, a suo insindacabile giudizio, corredata all'inadempienza della stessa. Parimenti la Ditta è direttamente responsabile di tutti i

maggiori oneri che il committente dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento. L'ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione definitiva, previa emissione di regolare nota di addebito in sede di liquidazione delle fatture. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ARNAS. Le penali saranno comunicate alla Ditta in via Amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Articolo 11 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'ARNAS ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 12 – Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o con posta certificata.

Articolo 13 - Cessione del contratto

Non è consentita la cessione del contratto.

Articolo 14 - Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 15 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente C.S.A., nessuna esclusa, sono a

carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d'uso.

Articolo 16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 17 - Flussi Finanziari

La Ditta aggiudicataria del Servizio, in esecuzione al disposto dell'art. 3 della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che il pagamento delle fatture, dovrà attuarsi mediante bonifico bancario e/o postale sul c/c dedicato indicato nella dichiarazione allegata alla offerta amministrativa.

Articolo 18 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.L.vo N. 81/2008 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per accertata scadente qualità del servizio;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, una contestazione sulla qualità del Servizio reso.

L'Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni e si esclude che l'impresa aggiudicatrice possa avanzare alcuna pretesa o richiedere compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente, di rinunciare nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'arti 1, commi 2 e 3, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i., relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione)

trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 20 - Privacy o riservatezza

Ai sensi del Dlgs.n.196 del 2003 e s.m.i. rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Articolo 21 - Trasparenza amministrativa e diritto d'accesso

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all'Area Amministrativa — Provveditorato.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione.

Articolo 22 - Rinvio alla normativa generale


Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Data timbro e firma _____

Il RUP
Dott.ssa R.Valeria Miceli

Il Direttore ff. dell'U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa A. Di Benedetto



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ALL- "D"

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA**

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio alberghiero con trattamento di pensione completa presso l'isola di Lampedusa, per la durata di dodici mesi, per n. 4 operatori sanitari servizio elisoccorso SUES 118, centrale operativa del bacino Palermo- Trapani. Importo complessivo a base di gara € 172.100,00 oltre IVA..- Gara Mepa- RDO N. _____-N. GARA _____

Il sottoscritto nato il a in qualità di dell'impresa con sede in con codice fiscale n. con partita IVA n con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe per il lotto/i n/nn. _____ :

come impresa singola.

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:
.....

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:
.....

Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:
.....

Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:
.....

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1. Che non sussistono i motivi di esclusione previsti nell'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n.50 e precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. altresì motivo di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.).

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

6. di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

7. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

8. che non vi siano state persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);

9. di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

10. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

11. che non ha causato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (che non possa essere risolta con misure meno intrusive);

12. che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

13. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

14. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico), (l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);

15. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

16. di non essere assoggettato ai doveri di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di esserne assoggettato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) ;

17. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di avere denunciato oppure di non denunciato (specificare l'ipotesi positiva o negativa) i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

18. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti). (Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico).

(Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza). (Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

(Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 del D.Lgs. 50/2016 smi), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso). (Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

(In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). (Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo).

18. che intende, ai sensi dell' art.105 del D.lgs 18.04.2016, n.50, subappaltare le seguenti parti della fornitura (*specificare la quota e la tipologia subappaltabile consentita dalla legge*)

.....
Oppure

18 bis. che non intende, subappaltare la fornitura;

19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nel Capitolato Speciale

20. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e **che trattandosi di una mera fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 bis del D.L. 63/13 convertito con legge 98/13, dichiara che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza necessari alla produzione e distribuzione del prodotto e nonché nel rispetto di costi derivanti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, stante l'impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.**

21. di essere Iscritto alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

22. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

23. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

24. di aver tenuto conto nell'offerta di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;

25. ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in _____ (..) via _____ n. ____ cap _____ fax _____ Pec _____

26. (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui agli art. 45 e 48 del D.lgs 18.04.2016, n.50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

27. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

28. di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare in caso di aggiudicazione il n. di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all'appalto;

29. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel Codice Etico adottato da questa Arnas ;

30. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

31. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda;

32. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità;

33. di impegnarsi, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06 novembre 2012 al rispetto dei principi contenuti nel protocollo di legale e del codice di comportamento della stazione appaltante;

34. di essere in possesso del requisito di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001, secondo cui" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”;

35. l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

37. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall' art. 83 e dall'allegato XVII del D.lgs 18.04.2016, n.50 , relativi sia alla Capacità Economica e Finanziaria che alla Capacità Tecnica, in base alle richieste degli atti di gara;

38. l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

39. l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

40. non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

41. in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l'impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

42. l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;

43. impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

44. di aver preso visione del Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione destinata alle informative ai fornitori;

45. relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi. di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel predetto Regolamento aziendale.

46. di autorizzare al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un'altra ditta partecipante voglia esercitare la facoltà di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui siano presenti nell'offerta tecnica elementi costituenti segreto tecnico commerciale la ditta dovrà indicare alla S.A. tali elementi ed adeguatamente motivare e comprovare l'esclusione la mancata autorizzazione alla divulgazione. In tal caso la ditta dovrà indicare il tipo di documento, le pagine ed il rigo secretati;

47. di impegnarsi a rispettare le norme del codice etico adottato con delibera n.665 del 30.04.2013 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice;

48. di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda.

49. di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

50. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.

La dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art.80 del Codice deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione

sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art.80, comma 3 del Codice;

in alternativa:

ognuno dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

TIMBRO E FIRMA

N.B.La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore